

Piemonte

81 /2018/PRSE

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



DOC. INTERNO N. 74222931 del 13/07/2018



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott. Luigi GILI	Consigliere
Dott. Massimo VALERO	Consigliere
Dott. Mario ALÌ	Consigliere
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario relatore
Dott.ssa Alessandra CUCUZZA	Referendario

Nell'adunanza del 10.07.2018

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 6/SEZAUT/2017/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2016 ed i relativi questionari;

Viste le relazioni sul rendiconto relativo all'esercizio 2016, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Alice Superiore (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;



Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, dott. Cristiano Baldi;

FATTO

In seguito all'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'organo di revisione dei conti del Comune di **Alice Superiore (TO)** in riferimento al rendiconto 2016, il Magistrato Istruttore avviava un'indagine sulla gestione dell'Ente locale. In particolare, nell'ambito dell'istruttoria svolta, si rilevava l'esistenza di alcune incongruenze e/o criticità nei seguenti ambiti:

- a) Differenza di parte corrente negativa;
- b) Reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- c) Alimentazione del fondo pluriennale vincolato;
- d) Gestione residui.

Con apposita nota il comune di Alice Superiore ha fornito i chiarimenti richiesti, permettendo di superare alcuni dei rilievi sopra richiamati ed analiticamente formulati con la nota istruttoria.

A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza per l'esame collegiale della questione.

DIRITTO

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti". Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla



gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Vi è, inoltre, una evidente gradualità nel tipo di pronuncia adottabile dalla Corte: qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Naturalmente, infine, l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

*** **

Per quanto concerne il comune di Alice Superiore (To), l'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2005, n. 266, in ordine alle risultanze dei rendiconti 2014 e 2015, alla luce dell'attività istruttoria svolta come sinteticamente richiamata in punto di fatto, consente a questa Sezione di rilevare il superamento dei rilievi afferenti al Fondo pluriennale vincolato ed alla gestione residui.

Restano invece le criticità relative alla gestione corrente ed al reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria.

a) Gestione di parte corrente

In ordine alla gestione corrente, si è riscontrata una differenza di parte corrente negativa per - 32.798,87 finanziata con applicazione di avanzo di amministrazione di 48.031,11 (come da BDAP), determinata da un aumento delle spese rispetto alle entrate di parte corrente.

L'Ente ha riferito di aver perso un contenzioso civile nel 2016 e di aver versato alla controparte euro 37.000,00 a tale titolo.

L'applicazione dell'avanzo a pareggio della parte corrente, pertanto, è stata determinata da un evento eccezionale.

Ciò posto, nonostante la capienza dell'avanzo applicato (il risultato di amministrazione al 31.12.2015 evidenzia una parte disponibile positiva per euro 137.257,88) la sua applicazione risultava vietata dall'articolo 187, comma 3, del Tuel, a mente del quale *"L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193"*.



Considerato che il comune di Alice Superiore nel 2016 ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, non risulta legittima l'applicazione dell'avanzo alla spesa corrente.

b) Anticipazione di tesoreria

L'Ente ha fatto continuo ricorso ad anticipazione di tesoreria nell'ultimo biennio secondo il prospetto che segue.

Esercizio	2014	2015	2016
Anticipazioni di cassa	0,00	247.407,56	286.060,01
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0	104	335

Il fondo cassa all'1.1.2016 risulta pari a zero in conseguenza della non completa restituzione dell'anticipazione di tesoreria 2015 per circa 30 mila euro (tra l'altro, l'anticipazione è stata restituita in conto competenza nel 2016 quando, invece, avrebbe dovuto essere iscritto il relativo residuo passivo al 31.12.2015 e pagata in conto residui).

Dai prospetti SIOPE, inoltre, si rileva il ricorso all'anticipazione di tesoreria anche nel 2017 per euro 472.958,57 (comunque interamente restituiti al termine dell'esercizio).

Nella propria nota istruttoria l'Ente, consapevole della situazione esposta, ritiene di ricondurre la stessa all'ordinaria gestione ed alle comuni difficoltà dei piccoli comuni.

La risposta dell'Ente non appare soddisfacente.

In linea generale, va ricordato che il ricorso a tale forma d'indebitamento, soprattutto se reiterata nel tempo e protratta per gran parte dell'esercizio, desta forti perplessità: essa, infatti, oltre a produrre aggravio finanziario per l'Ente (a titolo di interessi passivi), potrebbe costituire il sintomo di latenti squilibri nella gestione di competenza e, nei casi più gravi, configurare una violazione del disposto dell'art. 119 Cost. che consente di ricorrere al debito solo per finanziarie spese di investimento.

Ora, la difficoltà di cassa di un ente è imputabile o alla sovrastima delle entrate in sede di competenza (non idonee a coprire le spese, il cui tasso di effettività è generalmente più elevato) o all'inidoneità del sistema di riscossione delle proprie entrate.

Nel caso del comune di Alice Superiore, lo stesso Ente evidenzia delle difficoltà nella riscossione dei rimborsi per il personale in convenzione (Segretario comunale, unità di polizia locale e unità del settore tecnico): è quindi necessario che l'Ente si attivi con gli altri comuni convenzionati per porre fine a tale situazione, essendo non giustificabile il ricorso all'anticipazione di tesoreria per far fronte ai ritardi di altri enti.

Contestualmente, è opportuno che l'Ente riveda le proprie procedure di riscossione, non essendo adeguata né la percentuale di riscossione delle entrate dei Titoli III e IV (riscossione in competenza rispettivamente del 53 % e del 46 %) né l'attività di recupero dell'evasione



tributaria (a fronte di accertamenti IMU e TARSU per circa 42 mila euro, l'Ente ha incassato solo 11 mila euro).

c) Fondo pluriennale vincolato

In ordine all'alimentazione del fondo pluriennale vincolato, si è rilevato un difetto di coerenza tra impegni confluiti nel FPV sia di parte corrente che di parte capitale al 31/12/2015 e fondo pluriennale vincolato per spese di parte corrente e di parte capitale iscritto in entrata nel consuntivo 2016.

Nello specifico, come si evince anche dai prospetti della BDAP relativi all'equilibrio economico - finanziario, si rileva che i FPV di parte corrente e capitale in entrata sono pari a 0 mentre da rendiconto 2015 risultano pari rispettivamente a 6.876,99 (di parte corrente) e 25.000,00 (di parte capitale).

La questione è stata chiarita dall'Ente con la nota di risposta precisando che i dati contenuti nel prospetto 1.2.6.2 del questionario relativo al rendiconto 2015 sono stati erroneamente compilati e, pertanto, vanno ritenuti corretti i dati risultanti dai prospetti BDAP (assenza di FPV di parte corrente e capitale nelle spese del rendiconto 2015 e nelle entrate di quello del 2016).

d) Gestione residui

Dalla sezione 1.7 del questionario è emerso che i crediti iscritti tra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza, riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito, non sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

Tali crediti, come si evince dalla risposta istruttoria, sono stati cancellati nel 2016, ad esclusione di un credito relativo ad una quota di mutuo ancora non erogata da Cassa Depositi e Prestiti.

La criticità, pertanto, può ritenersi superata.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:



- 1) Accerta l'esistenza al 31.12.2016 di una differenza di parte corrente negativa per euro 32.798,87;
- 2) Accerta l'applicazione dell'avanzo di amministrazione a copertura della menzionata differenza nonostante il ricorso all'anticipazione di tesoreria e la previsione dell'articolo 186, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000;
- 3) Accerta, nel triennio 2015-2017, il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria ed invita l'Ente ad un attento monitoraggio della propria gestione di cassa.

DISPONE

Che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale per le valutazioni e determinazioni di competenza;

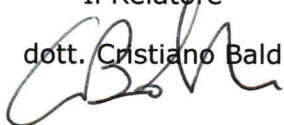
Che la stessa deliberazione sia trasmessa all'Organo di revisione dell'ente.

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2018.

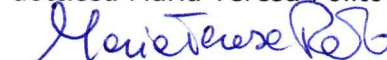
Il Relatore

dott. Cristiano Baldi



Il Presidente

dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositata in Segreteria il

13 LUG. 2018

Il Direttore della Segreteria

Nicola Mendoza

